

4.5) REGOLAMENTO PROFESSORI VISITATORI

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il testo del seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PROFESSORI VISITATORI

Indice

- Art. 1. Ambito di applicazione**
- Art. 2. Contributo finanziario**
- Art. 3. Bando di selezione**
- Art. 4. Commissione di selezione**
- Art. 5. Criteri di valutazione**
- Art. 6. Inquadramento contrattuale**
- Art. 7. Diritti e Obblighi del "Visiting Professor"**
- Art. 8. Ulteriore attività didattica**
- Art. 9. Norme finali**

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Ateneo"), ai fini dello sviluppo della propria offerta formativa in ambito internazionale, anche attraverso l'accoglienza di docenti stranieri, disciplina la selezione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi stranieri o italiani di elevata qualificazione scientifica, appartenenti stabilmente a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, chiamati a svolgere attività di didattica anche di tipo seminariale, ed eventualmente di ricerca, anche con riferimento a specifici progetti, nell'ambito di un corso di studi ad esclusione dei Master.
2. Gli esperti e studiosi di cui al comma 1, chiamati a collaborare con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, assumono il titolo di "visiting professor".
3. Il titolo di cui al comma 2 è attribuito dal Rettore con proprio provvedimento. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 2. Contributo finanziario

1. Il Rettore, subordinatamente allo stanziamento disposto dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanziando, in favore dei Dipartimenti che ne facciano richiesta, i contributi finanziari all'uopo allocati per l'espletamento delle attività didattiche ed eventualmente di ricerca di "visiting professor".
2. Tali finanziamenti, comprensivi delle ritenute a carico dell'Ateneo e del "visiting professor", coprono i compensi per le attività svolte, nonché le spese di viaggio e di soggiorno.
3. I soggiorni sono finanziati per periodi di permanenza non inferiori a 3 mesi.
4. All'esito della valutazione dei soggiorni di cui al comma 3 e qualora sussistano residue disponibilità economiche, si procede all'emissione di un bando destinato a richieste di "visiting professor" anche per soggiorni di durata inferiore ai 3 mesi.
5. I Dipartimenti proponenti hanno facoltà di incrementare, con fondi propri, il finanziamento erogato dall'Ateneo.

Art. 3. Bando di selezione

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al precedente art. 2, annualmente, con Decreto Rettorale, sul sito ufficiale d'Ateneo è pubblicato un bando interno di selezione, sulla base del quale vengono raccolte le richieste di contributo finanziario presentate dai Dipartimenti, al fine di poter ospitare uno o più "visiting professor".
2. Le richieste sono deliberate dai Consigli di dipartimento. Nel caso in cui le richieste siano più di una, in sede di deliberazione deve essere redatto un ordine di priorità.
3. Le delibere devono contenere:
 - la denominazione dell'istituzione alla quale appartiene lo studioso, con l'indicazione, laddove esistente, dell'accordo o della convenzione con l'Ateneo o con il Dipartimento medesimo;
 - la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del "curriculum vitae", delle competenze professionali e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
 - la descrizione della specifica attività che il "visiting professor" è chiamato a svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con la precisazione della tipologia dell'attività da affidare, l'indicazione delle ore di docenza, avendo riguardo anche al calendario accademico;
 - il nominativo di un docente interno di riferimento.
4. Per l'intero periodo di permanenza, il Dipartimento ospitante deve assicurare al "visiting professor" adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività richieste.

Art. 4. Commissione di selezione

1. Le richieste pervenute sono trasmesse a una commissione nominata annualmente dal Rettore con apposito decreto.

2. La commissione, nello stabilire preliminarmente i criteri per la valutazione delle domande, ha il compito di valutare le domande stesse e di formulare una graduatoria delle proposte.

Art. 5. Criteri di valutazione

1. La commissione valuta le richieste pervenute tenendo conto, per l'ammissibilità, dei seguenti criteri generali:

- il curriculum vitae e il profilo accademico del "visiting professor";
- il prestigio dell'Ateneo di provenienza del "visiting professor";
- il piano delle attività didattiche ed eventualmente di ricerca da svolgere nel periodo di permanenza;
- la coerenza tra il profilo accademico del "visiting professor" proposto e il modulo didattico ed eventualmente di ricerca che è chiamato a svolgere;
- la rilevanza del modulo didattico ed eventualmente di ricerca all'interno del corso di studio.

Art. 6. Inquadramento contrattuale

1. Il rapporto con il "visiting professor" è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato, inquadrato, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi della normativa vigente in materia, avente ad oggetto l'attività prevista nella candidatura.

2. Il compenso erogato è soggetto alla normativa fiscale e assistenziale prevista dalla vigente normativa.

3. Il "visiting professor" può chiedere, laddove esistenti, di avvalersi delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In tal caso, è cura dell'interessato provvedere a trasmettere la prescritta documentazione.

4. La retribuzione per la prestazione è erogata in due rate così ripartite:

- la metà alla data di decorrenza della prestazione prevista dal contratto;
- il saldo, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione da parte del Direttore del Dipartimento, alla data di scadenza del contratto.

5. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi causa, il corrispettivo previsto deve essere riproporzionato al periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.

Art. 7. Diritti e Obblighi del "Visiting Professor"

1. Il "visiting professor" è tenuto a svolgere le proprie attività secondo il programma didattico ed eventualmente di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, di organizzazione amministrativa e contabile, nonché del Codice etico.

2. Per le attività didattiche svolte, il "visiting professor" produce una relazione vistata dal Direttore del Dipartimento ospitante e, al termine della sua permanenza in Ateneo, una relazione sulle attività svolte da sottoporre al medesimo.

3. Il "visiting professor" può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea.

4. Durante il periodo di permanenza al "visiting professor" sono garantiti:

- a) una postazione di lavoro all'interno del Dipartimento ospitante;
 - b) una copertura assicurativa per infortuni;
 - c) l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo;
 - d) l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo.
5. Nel caso di provenienza da Paesi extraeuropei, il "visiting professor" deve provvedere autonomamente alla copertura assicurativa per spese mediche.
6. L'eventuale svolgimento di "attività assistenziale" è disciplinata da apposito accordo tra l'Ateneo e l'ente assistenziale.

Art. 8. Ulteriore attività didattica

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, con le modalità di quanto disposto dall'articolo 2, punto 1, lett. b), e dall'articolo 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi d'insegnamento, emanato ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, su proposta del Dipartimento proponente, al "visiting professor", con il suo consenso, possono essere conferiti ulteriori incarichi di insegnamento, mediante "affidamento" a titolo oneroso o gratuito.

Art. 9 – Norme finali

1. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del "visiting professor" deve essere data adeguata evidenza e informazione sul sito web dell'Ateneo, anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.
2. Ai fini conoscitivi e valutativi, è costituita nell'Amministrazione centrale un'anagrafe dei "visiting professor" contenente tutte le informazioni e i risultati delle attività svolte.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE